

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992, concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che delega il ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, sulle proposte delle commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei predetti corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni aventi carattere di attività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, che ha stabilito l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti ed operazioni, nonché il proprio decreto 4 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1993, che ha modificato il punto n. 14) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992 ed ha aggiunto il punto n. 23) allo stesso art. 1 del decreto medesimo e i successivi decreti 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 185 del 9 agosto 1994, che hanno modificato il punto n. 4) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992;

Considerata l'oggettiva difficoltà di adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia riguardo al rilascio che alla

conservazione del documento fiscale per le prestazioni di servizi rese dai gestori degli stabilimenti balneari strettamente attinenti alla loro specifica attività;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992, 4 agosto 1993, 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994 con prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari con esclusione di ogni attività collaterale non connessa, ivi compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 8 e 16 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, è aggiunto il punto 23) «23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa»

2. Il presente decreto ha effetto dal 15 maggio 1995 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2722

Parte I

Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana

6. L'accesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Tale termine è ad doppiato per i residenti all'estero.

7. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

Art. 11.

Rifinita, limitazione o differimento dell'accesso fornite.

1. Il provvedimento di rifiuto, di limitazione o di differimento dell'accesso richiesto in via fornita è motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di documenti di cui alle fattispecie indicate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 12.

Forme di pubblicità dell'attività della commissione di vigilanza.

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione di vigilanza rende pubblici nel bollettino, secondo le previsioni di cui all'art. 18 del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, o con ogni altra idonea forma di pubblicità stabilita:

le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni non sottratti all'accesso;

la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

gli orientamenti interpretativi e le informative di carattere generale che interessano l'attività dei fondi vigilati;

l'elenco di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Pubblicità aggiornata.

Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della commissione di vigilanza, possono essere rese pubbliche mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla stessa.

Art. 14.

Entrata in vigore.

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Comunicato del Ministero degli affari esteri (in Gazz. Uff. 20 febbraio, n. 42). — Entra in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione latina relativamente all'Ufficio di Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note interpretativo dell'art. VI, firmato a Parigi il 12 febbraio 1996 e scambio di note rettificativo dell'accordo di sede, firmato a Parigi il 12 giugno 1996 e il 19 aprile 1997.

Il giorno 12 gennaio 1999 si sono conclusi gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione latina relativamente all'Ufficio di Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note interpretativo dell'art. VI, firmato a Parigi il 12 febbraio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 13 ottobre 1998, n. 365.

Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana

Parte I

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1998, e scambio di note rettificativo dell'accordo di sede, firmato a Parigi il 12 giugno 1996 e il 19 aprile 1997.

Confermamente all'art. 27 tale accordo con i due scambi di note è entrato in vigore in data 1° febbraio 1999.

Estratti delle deliberazioni adottate dai comitati in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 (in Suppl. ordinario n. 37, alla Gazz. Uff. n. 42, del 20 febbraio).

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in Gazz. Uff. 22 febbraio, n. 43). — Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera f), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera f), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di detrazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive

si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

Art. 18.

Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

1. Ai fini di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione, che fra le attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative in piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 19.

Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti.

1. All'art. 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: «è dovuta» sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: «non è dovuta».

Art. 20.

Disposizioni in materia di sanzioni.

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «obbligatorio di cui all'art. 160, secondo comma, n. 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*ch-ia*) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'art. 160, secondo comma, n. 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

c) alla lettera c) le parole: «all'art. 110» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 111».

Capo II

SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

Art. 21.

Esenzione dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera *rr)* è sostituita dalla seguente:

«*rr)* Le prestazioni di servizi rese sul fronte demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Art. 22.

Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'art. 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva prelazione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 23.

Esenzione dall'obbligo di emissione della bolta di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi.

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolta di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 24.

Termine di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro.

1. All'art. 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'art. 3, comma 135, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «principale» è sostituita dalla seguente: «proporzionale».

Art. 25.

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972.

1. All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa».



CIRCOLARE N.

94/E

L. Amato

MOD. 31

Ministero delle Finanze

04.06.1997

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Servizio VI

Divisione XII

Prot.n.VI-12-617/97

OGGETTO: D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696, recante norme per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi.

ALLE DIREZIONI CENTRALI DEL
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

ALLE DIREZIONI REGIONALI
DELLE ENTRATE

AL SERVIZIO ISPETTIVO
CENTRALE

AGLI UFFICI I.V.A.

AGLI UFFICI DELLE IMPOSTE
DIRETTE

LORO SEDI

./.

e, p.c.: AL SERVIZIO CENTRALE
ISPETTORI TRIBUTARI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE DELL'INDUSTRIA
ITALIANA

ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE
SOCIETA' PER AZIONI
- ASSONIME -

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA PICCOLA E MEDIA
INDUSTRIA
- CONFAPI -

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA DEL COMMERCIO
- CONFCOMMERCIO -

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL
TRAFFICO E DEI TRASPORTI
- CONFETRA -
Via Panama, 62

00198 ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
- ANCE -

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO.
- C.N.A. -

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE DELL'ARTIGIANATO
- CONFARTIGIANATO -

ROMA

ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE EDILI

- ANIEM -

Via Caucaso, 49

ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI

- CONFESERCENTI -

ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE DISTRIBUTRICI
PRODOTTI E SERVIZI PER
L'UFFICIO, L'INFORMATICA E
LA TELEMATICA

- COMUFFICIO -

MILANO

ALLA SOCIETA' ITALIANA
AUTORI EDITORI

- SIAE -

ROMA

periodo del numero 2 dell'articolo 1 del più volte citato D.M. 21 dicembre 1992, sia da considerare operante anche in presenza di avvenuto esercizio dell'opzione per la determinazione dell'I.V.A. nei modi ordinari.

Ciò nel presupposto che non è rinvenibile nella normativa vigente alcuna preclusione in tal senso e, soprattutto, per la considerazione che, nel caso in esame, il rilascio del documento previsto dalla normativa in materia di I.V.A. sarebbe pleonastico, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione sia dell'imposta sugli spettacoli che della connessa imposta sul valore aggiunto, l'adozione degli adempimenti documentali costituiti dal biglietto d'ingresso, dai biglietti per scommesse e dal buono relativo alla prima consumazione, previsti dal n.2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 1992. Tali documenti, infatti, realizzano adeguate cautele fiscali, in quanto sono soggetti alle formalità previste dalle norme dettate in tema di imposta sugli spettacoli, quali la numerazione, la timbratura da parte dell'ufficio accertatore e la tenuta di apposito registro di carico e scarico.

3.2.6 - Stabilimenti balneari

Con riferimento alla fattispecie esonerativa delle prestazioni di servizi attinenti alla balneazione (lett.r.r. dell'art.2 del D.P.R. n.696 del 1996) si è specificato, allo scopo di delimitare il campo di applicazione del beneficio, che l'esonero, già previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre

./.

1992, n.23, nei confronti delle medesime prestazioni spetta esclusivamente ai gestori di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), titolari del relativo provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti per l'esercizio dell'attività in esame, nonché agli eventuali altri soggetti ai quali, ai sensi dell'art.45-bis del codice della navigazione introdotto con legge n.494, del 4 dicembre 1993, il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione della medesima autorità competente, ha affidato la gestione dell'attività oggetto della concessione.

E', pertanto, da escludere l'estensione dell'esonero a soggetti diversi da quelli sopraenunciati.

Si rileva, altresì, che nel caso in cui la prestazione balneare sia accessoria ad altre, quali, ad esempio, quella alberghiera o di campeggio, l'albergatore, in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 13 ottobre 1979, deve adempiere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi anche per le medesime prestazioni accessorie a quelle alberghiere (C.M. n.33 del 18 maggio 1992).

Nel caso in cui, invece, trattasi di soggetti che contemporaneamente siano gestori sia dell'attività alberghiera che di quella balneare, l'esonero compete per le prestazioni rese nell'esercizio della sola attività balneare salvo che per entrambe le prestazioni venga corrisposto un unico corrispettivo.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo delle disposizioni recate dalla lettera rr) del decreto n.696 del 1996, si rileva che le stesse devono essere rigorosamente circoscritte

./.

a quelle prestazioni che, mancando una specifica regolamentazione di settore, vengono identificate, secondo prassi consolidata, come "tipiche" degli stabilimenti balneari, quali l'accesso agli impianti di balneazione, l'uso di spogliatoi, cabine e docce nonché dei servizi igienici, il noleggio di sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni.

Possono, inoltre, ricomprendersi nella sfera d'applicazione del citato decreto le attività qualificabili come tipicamente connesse a quelle balneari che solitamente vengono effettuate nell'ambito degli stabilimenti, quali, ad esempio, il noleggio di pattini e di piccole barche non a motore.

Per quanto riguarda, invece, ogni genere di attività collaterale eventualmente svolta dai gestori degli esercizi in questione, si fa presente che il sopracitato decreto sancisce esplicitamente l'esclusione dall'esonero dal rilascio della certificazione fiscale per le prestazioni non strettamente attinenti all'attività di gestione degli stabilimenti balneari tra le quali, a titolo esemplificativo, possono ricondursi quelle relative all'uso di piscine, a massaggi, sauna, bagno turco, servizi di parrucchiere e/o di estetista, boutique, emporio, corsi di nuoto, surf, vela e sub, custodia di autoveicoli in aree all'uso destinate, deposito di imbarcazioni o wind-surf di proprietà dei singoli clienti.

La disposizione normativa in esame dispone espressamente che sono comunque soggette all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo fermo,

pertanto, l'obbligo di documentazione dei corrispettivi relativi alla gestione di bar, ristoranti, tavole calde e pizzerie situati nell'ambito degli impianti di balneazione.

3.3. Nuove fattispecie di esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Le nuove fattispecie di esonero dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi tramite ricevuta o scontrino fiscale, enucleate dal testo dell'art.2 del decreto in commento sono le seguenti:

- 1) prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi (lett.1). L'esclusione trova motivazione nella scarsa rilevanza fiscale dell'attività e nelle condizioni di oggettivo disagio in cui la stessa è esercitata;
- 2) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap (lett.p). Tali operazioni sono state escluse per motivi di difficoltà nei controlli e per ragioni di solidarietà sociale;
- 3) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti (lett.u);